

## Scambio di note del 15 febbraio/16 marzo 1937

### concernente l'applicazione del Trattato d'extradizione anglo-svizzero ai Protettorati dello Zanzibar e delle Isole britanniche Salomone<sup>1</sup>

Entrato in vigore il 16 marzo 1937

---

Con scambio di note 15 febbraio/16 marzo 1937 la Svizzera e la Gran Bretagna hanno concluso un Accordo per l'applicazione del Trattato di estradizione anglo-svizzero<sup>2</sup> ai Protettorati dello Zanzibar e delle Isole britanniche Salomone. Facciamo seguire il testo delle due note.

#### Nota britannica

##### *Traduzione dal testo originale inglese*

Conformemente alle istruzioni ricevute dal Segretario di Stato per gli affari esteri di Sua Maestà, ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il Governo di Sua Maestà nel Regno Unito desidera che le disposizioni dei Trattati d'extradizione conclusi da Sua Maestà siano dichiarati applicabili al Protettorato dello Zanzibar e al Protettorato delle Isole britanniche Salomone.

Ho per conseguenza l'onore di domandare se il Governo della Confederazione accetta che le disposizioni del Trattato d'extradizione firmato a Berna il 26 novembre 1880<sup>3</sup>, con le modificazioni della Convenzione addizionale firmata a Londra il 29 giugno 1904<sup>4</sup> e della Convenzione addizionale firmata a Berna il 19 dicembre 1934<sup>5</sup>, sia ritenuto applicabile ai Protettorati sopraindicati. In caso affermativo, la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza saranno considerati come gli scambi ufficiali di note circa l'accordo concluso fra i due Governi di applicare il Trattato e le sue modificazioni contenute nelle Convenzioni addizionali di Londra e di Berna ai Protettorati di cui si tratta a contare dalla data della risposta di Vostra Eccellenza; le domande di estradizione da e per detti Protettorati saranno fatte in conformità del Trattato, come se i Protettorati fossero dei possedimenti di Sua Maestà e i nazionali o nativi dei Protettorati stessi fossero soggetti britannici.

CS 12 137

- <sup>1</sup> Il presente scambio di note è applicabile alle isole Salomone. Per Zanzibar vedi RS 0.353.973.2
- <sup>2</sup> RS 0.353.936.7
- <sup>3</sup> RS 0.353.936.7
- <sup>4</sup> RS 0.353.936.7
- <sup>5</sup> RS 0.353.936.71

## Nota svizzera

### *Traduzione*<sup>6</sup>

In data del 18 febbraio, Vostra Eccellenza ci ha informati, conformemente a istruzioni ricevute, del desiderio del Governo di Sua Maestà Britannica di vedere applicato al Protettorato dello Zanzibar e al Protettorato delle Isole britanniche Salomone il Trattato d'extradizione concluso il 26 novembre 1880<sup>7</sup> fra la Svizzera e il Regno Unito, come pure le diverse modificazioni che lo completano.

Abbiamo l'onore d'informare Vostra Eccellenza che dopo l'esame della domanda da Ella presentata in nome del Suo Governo, il Consiglio federale si dichiara disposto ad accoglierla. PE in particolare convenuto che, conformemente alla proposta di Vostra Eccellenza, detto Trattato e le sue aggiunte sono applicabili al Protettorato dello Zanzibar e al Protettorato delle Isole britanniche Salomone a contare da oggi.

<sup>6</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>7</sup> RS 0.353.936.7